

OGGETTO: Definizione provvisoria del finanziamento per l'esercizio 2013 delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e, delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 98;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che con la citata delibera del 21 marzo 2013 sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal corrente anno;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 (prot. n. ACG/23/SANIT/3103) il Dott. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 20 gennaio 2012 ha, tra l'altro, rimodulato le funzioni del Sub Commissario Giuseppe Antonino Spata ed ha nominato a Sub Commissario il dott. Gianni Giorgi a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*" il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTO l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale che indicano, tra l'altro il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, comma 2, lettera d);

VISTO l'art. 8 quinquies, comma 2-quater del D.Lgs. 502/92 il quale prevede che: *“Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ... e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la Programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio...omissis”*;

VISTO l'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/92, che a tal proposito, prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies;

RILEVATO quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992 in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa, con sentenza TAR Lazio n. 1911/07, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 499/03, ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

RILEVATO inoltre, come, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato, sez V, 26 novembre 2008 n. 5847, il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati, non lede alcun affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito che: *“...Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”*;

RILEVATO altresì come la stessa sentenza del consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 abbia rilevato come *“.....ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna*

l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatiche all'inizio dell'anno . Si deve, al riguardo, convenire con l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato sez V n, 1252/2011; sez III n. 4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l'adozione di determinazioni che, nell'esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future, stabiliscano, all'esordio dell'esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla statuizione finale la quantificazione definitiva,"

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 349 del 22/11/2012 avente ad oggetto: "Legge del 7 agosto 2012 n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012 -";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 30/01/2013 avente ad oggetto: "Ripartizione del F.S.R. 2012 - Revisione Decreti commissariali numeri 101/2012 e 115/2012 ai sensi della Legge 7 agosto 2012 n. 135" con il quale è stato rideterminato il riparto del F.S.R. 2012 a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 135/2012, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. spending review);

TENUTO CONTO che, alla data odierna, non è stato ancora deliberato dal C.I.P.E. il provvedimento di riparto definitivo del F.S.N. 2013 tra le Regioni;

CONSIDERATO altresì che la richiamata Legge n. 135/2012, ha previsto, tra l'altro, la riduzione del finanziamento correlato al livello di fabbisogno del servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 pari a 1.800 milioni di Euro;

CONSIDERATA la necessità, nelle more della definizione del F.S.R. disponibile per l'esercizio 2013, di fissare provvisoriamente il finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e, delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 ai soli fini dell'erogazione in acconto, qualora dovuta secondo i contratti sottoscritti, ai soggetti erogatori destinatari dei finanziamenti in argomento per l'esercizio 2012;

CONSIDERATO altresì che i criteri di assegnazione definitiva dei finanziamenti in argomento saranno esplicitati con successivi provvedimenti anche al fine di recepire i rilievi ministeriali in ordine alle criticità evidenziate sui richiamati decreti di assegnazione delle funzioni 2012;

TENUTO CONTO che, in considerazione della riduzione delle risorse per l'esercizio 2013, previste dalla normativa nazionale, l'importo massimo riconoscibile in acconto per il finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e, delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/ non può superare l'80% degli importi stabiliti con i richiamati DD.CC.AA. n.349/2012 e n.2/2013;

DECRETA

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

1. di determinare provvisoriamente il finanziamento per il 2013 delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e, delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99, ai soli fini della salvaguardia della continuità assistenziale e dell'erogazione in acconto, qualora dovuta secondo i contratti sottoscritti, ai soggetti erogatori destinatari dei finanziamenti in argomento per l'esercizio 2012 nella misura dell'80% degli importi stabiliti con i DD.CC.AA. n.349/2012 e n.2/2013 con le risultanze contenute nell'allegata "Tabella A";

M 2. che la determinazione del finanziamento in argomento è provvisoria e soggetta a conguaglio che sarà calcolato appena stabilito il riparto del F.S.R. 2013 ed il conseguente finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e, delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 517/99 per l'esercizio in corso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi .

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI




Tabella A.pdf

"Tabella A"				A	B = 80% Di A
AZ.	COD.	TRAP	DESCRIZIONE	IMPORTO FUNZIONI 2012 RIDETERMINATO DCA 349/2012 E DCA 2/2013	DEFINIZIONE PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 2013 DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI OSPEDALIERE, DELLE FUNZIONI DI DIDATTICA E DI RICERCA CONNESSE AD ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
101	072	5	OSP. S. GIOVANNI CALABITA FATEBENEFRAPELLI	10.000.967	8.000.774
101	101	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA A	92.419	73.935
102	102	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B	86.151	68.921
102	165	1	POLICLINICO CASILINO	8.235.044	6.588.035
102	166	7	CASA DI CURA NUOVA ITOR	458.105	366.484
102	267	1	OSPEDALE SANDRO PERTINI	8.453.448	6.762.758
103	058	1	CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO (ROMA)	5.603.520	4.482.816
103	066	1	OSPEDALE S. EUGENIO	14.757.620	11.806.096
103	076	5	MADRE GIUSEPPINA VANNINI - FIGLIE S. CAMILLO	5.495.460	4.396.368
103	103	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C	110.061	88.049
103	909	42	FONDAZIONE SANTA LUCIA	11.763.274	9.410.619
103	915	32	POL. UNIV. NON STATALE CAMPUS BIOMEDICO	8.509.092	6.807.274
104	061	1	OSPEDALE G. B. GRASSI	6.684.177	5.347.342
104	065	1	CENTRO PARAPLEGICI OSTIA	1.898.763	1.519.011
104	104	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA D	100.306	80.245
104	171	7	CITTA' DI ROMA	916.211	732.969
104	173	7	EUROPEAN HOSPITAL	2.743.948	2.195.159
104	910	42	IRCCS SAN RAFFAELE PISANA	67.045	53.636
105	026	1	OSPEDALE SANTO SPIRITO	6.284.059	5.027.247
105	030	1	OSPEDALE OFTALMICO	337.941	270.353
105	071	5	OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRAPELLI	9.794.955	7.835.964
105	074	5	OSP. GEN. DI ZONA 'CRISTO RE'	2.285.843	1.828.674
105	105	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E	106.857	85.485
105	180	7	AURELIA HOSPITAL	8.655.500	6.924.400
105	905	32	POL. UNIV. NON STATALE A. GEMELLI	122.563.910	98.051.128
105	911	42	ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA	802.086	641.669
106	045	1	OSPEDALE SAN PAOLO - CIVITAVECCHIA	3.848.774	3.079.019
106	059	1	OSPEDALE PADRE PIO - BRACCIANO	380.974	304.779
106	106	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA F	162.176	129.740
107	046	1	OSPEDALE L. PARODI DELFINO - COLLEFERRO	458.105	366.484
107	052	1	OSPEDALE A. ANGELUCCI - SUBIACO	762.576	610.061
107	053	1	OSPEDALE SAN GIOVANNI EVANGELISTA - TIVOLI	4.548.005	3.638.404
107	088	1	INI	10.846	8.676
107	107	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA G	266.934	213.547
108	043	1	P.O. ANZIO - NETTUNO (ANZIO-NETTUNO)	3.885.689	3.108.551
108	044	1	P.O. ALBANO - GENZANO (ALBANO-GENZANO)	573.261	458.608
108	047	1	SAN SEBASTIANO MARTIRE (FRASCATI)	462.926	370.341
108	054	1	CIVILE PAOLO COLOMBO (VELLETRI)	766.139	612.911
108	070	5	REGINA APOSTOLORUM	10.106	8.085
108	108	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA H	235.137	188.109
108	134	7	CASA DI CURA S. ANNA - POMEZIA	458.105	366.484
108	176	7	INI	18.240	14.592
109	003	1	OSPEDALE ANDOSILLA - CIVITACASTELLANA	761.948	609.558
109	109	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	161.331	129.065
109	015	7	VILLA IMMACOLATA	17.501	14.001
109	271	1	OSPEDALE BELCOLLE - VITERBO	9.488.217	7.590.574
110	019	1	OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS - RIETI	6.042.260	4.833.808
110	110	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI	210.734	168.587
111	111	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA	364.439	291.552
111	200	1	PRESIDIO OSPEDALIERO - LATINA NORD	12.027.272	9.621.817
111	206	1	PRESIDIO OSPEDALIERO - LATINA SUD	5.631.192	4.504.954
112	112	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE	366.411	293.129
112	216	1	OSPEDALE UMBERTO I - FROSINONE	7.651.078	6.120.862
112	217	1	OSPEDALE SAN BENEDETTO - ALATRI	380.974	304.779
112	218	1	OSPEDALE CIVILE - ANAGNI	458.105	366.484
112	226	1	OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' - SORA	458.105	366.484
112	228	1	OSPEDALE GEMMA DE BOSIS - CASSINO	3.664.870	2.931.896
112	277	7	SAN RAFFAELE CASSINO	2.836.337	2.269.070
901	901	2	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	83.337.480	66.669.984
902	902	2	AZIENDA OSP. S. GIOVANNI / ADDOLORATA	26.156.645	20.925.316
903	903	2	AO SAN FILIPPO NERI (ROMA)	14.411.914	11.529.531
906	906	31	POL. UNIV. STATALE UMBERTO I'	113.910.221	91.128.176
908	908	41	I.R.C.C.S. I.F.O.	5.253.174	4.202.539
918	918	41	I.R.C.C.S. INMI - SPALLANZANI	6.246.414	4.997.131
919	919	2	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	20.856.323	16.685.058
920	920	31	FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA	36.051.794	28.841.435
000	000	1	GESTIONE REGIONALE / ACCANTONAMENTO	1.583.518	1.266.814
TOTALE				611.983.017	489.586.406